



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. – La disposizione dell'articolo 1 interviene sulla possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare disposta ai sensi dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario.

A seguito dell'inserimento del comma 1-ter nell'articolo 47-ter ad opera della legge 27 maggio 1998, n. 165, ovvero della possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare coloro che, a causa delle condizioni di salute in cui si trovano, avrebbero titolo ad ottenere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, non risulta essere stata considerata la possibilità che, qualora tali condizioni cessino, possa essere disposta la revoca del beneficio concesso.

L'intervento mira ad adeguare, quindi, il comma 7 dell'articolo 47-ter che, per tutte le altre ipotesi che legittimano l'adozione della misura della detenzione domiciliare, diverse da quelle legate all'età avanzata del condannato di cui al comma 1, prevede la revoca del beneficio laddove vengano meno i presupposti per la sua concessione.

La disposizione dell'articolo 2 intende consentire alla magistratura di sorveglianza una periodica rivalutazione della permanenza delle ragioni che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena anche di persone condannate o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con fina-

lità di terrorismo, nonché di condannati e di internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

A tal fine, si prevede che, dopo quindici giorni dall'adozione del provvedimento, e successivamente sempre con cadenza mensile, il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza debbano valutare, previa acquisizione del parere della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato a ritenere necessaria, in ragione delle precarie condizioni di salute del singolo detenuto, la sua collocazione *extra*-muraria; tale valutazione può essere anticipata qualora venga comunicata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'avvenuta individuazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti adeguati alle condizioni di salute del condannato o dell'internato.

Con ciò si specifica il meccanismo di periodica valutazione della permanenza delle condizioni legittimanti l'adozione della detenzione domiciliare già previsto dallo stesso comma 1-ter dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario che, appunto, stabilisce la natura intrinsecamente temporanea del beneficio in questione: tale valutazione, legata esclusivamente alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona che fruisce del beneficio, viene oggi integrata dal riferimento alla sopravvenuta indicazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta idonei ad accogliere, senza pregiudizio per le loro condizioni di salute, le persone ammesse a fruire dei benefici, nonché all'effettiva persistenza di quelle condi-

zioni di emergenza epidemiologica che hanno inciso sull'apprezzamento dell'impossibilità della prosecuzione del regime carcerario, ma che, non avendo allo stato durata prevedibile, non possono essere oggetto di un giudizio prognostico ed impongono dunque un costante monitoraggio.

Con l'intervento di cui all'articolo 3 si intende permettere il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nel caso in cui essa sia stata sostituita, per motivi correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19, anche nei confronti di imputati di delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, di delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o di delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, e di imputati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, una volta superata l'emergenza.

A tal fine si prevede che il pubblico ministero possa avanzare richiesta di ripristino della misura in atto al momento dell'insorgenza dell'emergenza epidemiologica, qualora abbia acquisito dati concreti che diano conto dell'effettivo contenimento dell'emergenza sanitaria, purché ritenga persistenti le originarie esigenze cautelari che avevano condotto all'applicazione della custodia in carcere.

Viene introdotta una valutazione periodica da parte del pubblico ministero sulla permanenza dei predetti motivi connessi all'emergenza sanitaria, valutazione che può essere anticipata quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato.

Si consente così una rivalutazione da parte del giudice delle ragioni per le quali è stata disposta la sostituzione della misura cautelare in carcere con l'effetto che, qualora non sussistano elementi sopravvenuti ul-

teriori che abbiano inciso negativamente sul quadro di gravità indiziaria o sull'esistenza o sull'intensità delle esigenze cautelari, il giudice possa disporre il ripristino della misura carceraria nei confronti degli imputati di delitti gravissimi.

E ciò, comunque, prevedendo che, nel caso in cui il giudice ritenga che il comunicato contenimento dell'emergenza sanitaria o l'individuazione della struttura penitenziaria o del reparto di medicina protetta non siano atti ad escludere il fronteggiamento anche in ambiente carcerario delle patologie che affliggono l'imputato, sia sempre possibile l'effettuazione, anche di ufficio, di accertamenti senza formalità o di perizie in ordine alle condizioni di salute dell'imputato.

La disposizione normativa introdotta dall'articolo 4 mantiene, per il periodo dal 19 maggio al 30 giugno 2020, la possibilità che i colloqui con i congiunti o con altre persone, cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, si svolgano a distanza, come già previsto, ma con durata temporale limitata al 22 marzo 2020, dall'articolo 83, comma 16, del decreto-legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile del 2020). La misura non era stata prorogata, perché le limitazioni alla libertà di circolazione disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri impedivano comunque l'accesso dei visitatori negli istituti penitenziari, in quanto l'allontanamento dalle abitazioni non era giustificato dalla necessità di coltivare i rapporti affettivi. Con il mutare delle misure restrittive, che ora consentono le visite ai congiunti (pur se con determinate cautele), si impone la necessità di disciplinare l'accesso dei visitatori, per contenere il rischio di diffusione del *virus* COVID-19 all'interno degli istituti penitenziari, contemperando l'esigenza con il diritto dei detenuti alle visite in presenza. Sarà quindi il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni,

sentiti il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale, in persona del presidente della giunta della regione, a stabilire, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o di altra persona.

La disposizione transitoria risponde, infine, alla necessità di coordinare, con ri-

guardo ai provvedimenti emessi in data più risalente, il termine di quindici giorni introdotto « a regime » per la prima verifica della persistenza delle ragioni legate all'emergenza sanitaria in relazione ai provvedimenti di ammissione al regime della detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari che, per tali ragioni, sono stati adottati.

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto-legge, composto da 7 *articoli*, si colloca nell'ambito dei provvedimenti ritenuti necessari per fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria in atto, intervenendo in modo specifico nel caso di misura alternativa alla detenzione domiciliare, concessa ai sensi dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 197 e di provvedimenti che hanno disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere per motivi collegati alle condizioni pandemiche. Si prevede, inoltre, di regolamentare lo svolgimento dei colloqui intramurari tra detenuti, internati ed imputati e i loro congiunti o altre persone aventi il diritto, rimodulando le modalità degli stessi alle esigenze sanitarie dell'emergenza epidemiologica e prevedendo il loro svolgimento con tecniche di distanziamento sociale. E' dettata, infine, anche una disciplina transitoria in stretta correlazione alla concessione delle misure di detenzione domiciliare o di differimento della pena nonché della misura cautelare sostitutiva della custodia carceraria, adottati successivamente al 9 marzo 2020, nonché per i provvedimenti già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nello specifico, si esplicitano disposizioni volte a disciplinare l'applicazione delle misure restrittive (definitive e cautelari) interessate, prevedendo la possibilità di revocare i provvedimenti che hanno disposto la detenzione domiciliare o gli arresti domiciliari e contemplando, pertanto, l'esigenza che gli organi preposti all'accertamento dei requisiti previsti per la concessione delle suddette misure da parte del giudice, verificchino in concreto e secondo termini precisi qui stabiliti, il perdurare dei presupposti di fruizione dei benefici alternativi. Viene, in tal modo, conseguita la doppia finalità di bilanciare le esigenze di tutela della salute di ciascuna persona - quindi anche di un detenuto condannato o indagato per gravissimi reati che ha ottenuto il beneficio in virtù delle sue precarie condizioni di salute - con quella di sicurezza della collettività, in maniera da ristabilire la prevalenza di quest'ultima nel momento in cui venga meno la ragione che ha determinato, il collocamento extra- murario del singolo detenuto.

Con *l'articolo 1*, si realizza il necessario adeguamento normativo di ogni casistica prevista dall'articolo 47-ter, stabilendo che, come già previsto nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo in esame, la revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare possa avvenire anche nel caso in cui venga meno il presupposto inserito nel comma 1-ter della medesima disposizione (cioè la motivazione relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli



146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare o la sua proroga), attualmente non contemplato.

Si segnala che, stante la natura ordinamentale e precettiva, che mira a riequilibrare le fattispecie previste nell'art. 47-ter O.p., offrendo al giudice il compito di valutarle in maniera più equa, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate di carattere istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'**articolo 2** del presente decreto si ribadisce la natura intrinsecamente temporanea del beneficio della detenzione domiciliare di cui al predetto articolo 47-ter della legge 354/1975, ancorando la permanenza o meno della fruizione della misura alternativa esclusivamente alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona nei cui confronti è stata concessa.

Si tratta, in sostanza di valutare e ponderare la concessione e permanenza del beneficio *de quo* anche ai condannati ed agli internati per delitti di particolare gravità (quali quelli previsti dagli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa), o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché ai condannati ed agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Solo l'effettiva persistenza di quelle condizioni di emergenza epidemiologica - che avevano inciso sull'apprezzamento, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dell'impossibilità della prosecuzione del regime carcerario - potranno giustificare il proseguimento del regime alternativo. A tale fine, pertanto, il magistrato o il tribunale di sorveglianza che hanno adottato il provvedimento di concessione devono costantemente sottoporre la decisione presa ad una periodica rivalutazione, considerando la permanenza delle ragioni che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena i soggetti per i quali sussiste una condanna ai sensi degli articoli sopra indicati. Per tali motivazioni vengono dettati precise regole e termini procedurali: i giudici della magistratura di sorveglianza competenti devono acquisire il parere del Procuratore distrettuale antimafia e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e valutare la permanenza dei predetti motivi legati all'emergenza sanitaria Covid-19 entro il termine di quindici giorni dall'adozione del medesimo e anche successivamente, tale valutazione è sempre richiesta con cadenza mensile. La stessa però può anche essere anticipata qualora venga comunicata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'avvenuta individuazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti, già



disponibili presso le competenti amministrazioni, adeguati alle condizioni di salute del condannato o dell'internato e previo parere sulla situazione sanitaria locale da parte dell'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della giunta regionale.

La disposizione in esame ha natura precettiva e procedurale ed è diretta ad assicurare una verifica puntuale del persistere delle condizioni di emergenza epidemiologica poste alla base della concessione di benefici di espiazione alternativa della detenzione intramuraria. La straordinarietà ed eccezionalità della situazione pandemica impongono di operare un costante monitoraggio ed una fattiva valutazione della rilevanza di tutti gli elementi necessari a giustificare l'impossibilità della continuazione del regime carcerario, atteso che la mancata prevedibilità dell'evolversi delle condizioni emergenziali non consentono alcun espletamento di giudizi prognostici neanche in relazione allo stato di salute dei detenuti interessati dalla presente norma. Si assicura, ad ogni modo, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale che vengono già consuetudinariamente espletati dagli organi a ciò preposti e che potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 prevede che i presupposti per l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare siano considerati anche per valutare la permanenza o meno della misura cautelare sostitutiva della custodia carceraria. Pertanto, la norma in esame dispone che il pubblico ministero, verificato il sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare e, nell'ipotesi che continuino a sussistere le originarie esigenze cautelari di applicazione della misura restrittiva intramuraria, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere. Anche in relazione alla presente disposizione si stabilisce che il giudice operi una nuova valutazione in merito al persistere o al mutamento delle condizioni connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della predetta misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile. Tuttavia, anche in tal caso - sempre sentito il parere sulla situazione sanitaria locale da parte dell'autorità sanitaria regionale - qualora il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta e già disponibili presso le competenti amministrazioni, adeguati alle condizioni di salute dell'imputato, il giudice può subordinare la decisione alla luce di atti o a seguito dell'acquisizione degli esiti degli accertamenti disposti dall'organo inquirente, nelle forme previste dagli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale.

Anche tale disposizione, che stabilisce che si debba procedere alla verifica dell'attualità delle condizioni di salute dell'imputato che hanno determinato l'impossibilità della custodia cautelare in



carcere con le modalità già previste dal vigente codice di procedura penale, non ha effetti negativi per la finanza pubblica, potendo le attività e gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 interviene in modo specifico in tema di colloqui a distanza con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, prevedendone lo svolgimento a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti previsti dalla normativa citata. Tale disposizione è dettata dalla necessità di fronteggiare il rischio di contagio causato dal perdurare dell'emergenza sanitaria ripristinando sino al 31 maggio 2020 la modalità di colloquio a distanza, già prevista dall'art 83 comma 16 del D.L. 2020 n.18 con durata limitata al 2 marzo 2020.

Per le medesime finalità, si prevede altresì che il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona

Si segnala che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e in particolare, per i collegamenti a distanza, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia - UdV 1.1 amministrazione penitenziaria - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute" Capitolo 1762 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.3 giustizia minorile e di comunità - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità" Capitolo 2061 p.g. 13 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema



informativo", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si segnala, inoltre, la disciplina transitoria contenuta *all'articolo 5* con la quale si prevede che le disposizioni introdotte dagli articoli 2 e 3, si applichino ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 e stabilisce, che per i provvedimenti già emessi, il termine di quindici giorni previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, decorra dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.


Tale disposizione di coordinamento ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, recante le disposizioni finanziarie, prevede che dall'attuazione del presente provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate potranno fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività istituzionali mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7, infine, prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

10/05/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 maggio 2020^().*

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2020;

^(*) Si veda anche il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 14 maggio 2020.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario)

1. All'articolo 47-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole « nei commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi 1, 1-bis e 1-ter ».

Articolo 2.

(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di

strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale, 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsti dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza

pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

Articolo 4.

(Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni)

1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

Articolo 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena e ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della cu-

stodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di cui al periodo precedente già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di quindici giorni previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2020.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE